



PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE AMBIENTALE, FAUNISTICA E VENATORIA DELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ambientale, faunistica e venatoria delle Aziende Faunistico Venatorie della provincia di Pisa, nel rispetto della Legge n.157/92, della L.R.n.3/94, della Deliberazione C.R.n.292/94, modificata dalla Deliberazione C.R.n.295/97, del Testo unico dei Regolamenti regionali (Deliberazione G.R.n.34/02), del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (Deliberazione C.P. n.59/00), del Documento di programmazione faunistica e venatoria (Deliberazione C.P. n.85/02), del Protocollo tecnico d'intesa tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e delle Linee di applicazione del medesimo (Deliberazione C.P. n.113/02).
2. Le Aziende Faunistico Venatorie, ai sensi dell'art.16 della legge n.157/92, non hanno fini di lucro. Esse hanno, viceversa, prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con precisi obblighi di conservazione e ripristino ambientale, così come prescritto dall'art.20 della L.R.n.3/94, ai fini dell'incremento naturale della fauna selvatica e dell'irradiamento del territorio circostante. Tali compiti sono previsti, in particolare, per le specie che costituiscono l'indirizzo faunistico, di cui all'art.39 della Deliberazione C.R.n.292/94. L'attività venatoria all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie, secondo quanto previsto dalle Deliberazioni C.R.n.292/94 e n.295/97, deve essere sempre proporzionata alla consistenza del patrimonio faunistico naturale.
3. L'incremento delle specie in indirizzo deve essere perseguito dalle Aziende Faunistico Venatorie tramite la realizzazione di corretti interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, di un'attività di controllo numerico dei predatori di carattere conservativo, di un'oculata vigilanza e di un'efficace e tempestiva messa in opera di tutte quelle misure atte ad evitare i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, comprese quelle presenti sui terreni attigui alle Aziende Faunistico Venatorie medesime.
4. La Provincia, in casi di accertata carenza delle specie in indirizzo, può autorizzare le Aziende Faunistico Venatorie ad immettere soggetti di cattura appartenenti a tali specie. Tali immissioni devono, tuttavia, essere obbligatoriamente precedute dalla realizzazione di un adeguato programma di interventi di miglioramento ambientale volto a creare le condizioni più favorevoli per l'incremento naturale delle specie medesime.
5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, in particolare dall'art. 46, comma 2, della Deliberazione del C.R. n.292/94, le immissioni di fauna allevata in cattività non appartenente alle specie in indirizzo all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie devono rimanere entro limiti tali da non danneggiare i livelli di presenza ed incremento delle specie costituenti l'indirizzo faunistico. In ogni caso, tali immissioni devono essere accompagnate da specifici piani di miglioramento ambientale volti a creare condizioni per un incremento naturale anche di tali specie.

6. Le Aziende Faunistico Venatorie sono tenute a contribuire alla progressiva affermazione nella provincia di Pisa di un'attività venatoria di carattere conservativo nei confronti della piccola selvaggina stanziale e degli Ungulati, ovvero al superamento di una caccia consumistica, contraria ai principi dell'ecologia, basata sull'immissione ed il conseguente più o meno ravvicinato prelievo di selvaggina allevata in cattività.
7. I confini delle Aziende Faunistico Venatorie, per le finalità di cui ai comma precedenti, ai sensi dell'art.45 della Deliberazione C.R.n.292/94, non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della fauna selvatica. Non possono essere istituite Aziende Faunistico Venatorie in preesistenti fondi chiusi, salvo che non si preveda l'adeguamento delle recinzioni perimetrali.
8. Nel caso di Aziende Faunistico Venatorie aventi come specie in indirizzo la lepre, preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le recinzioni perimetrali devono essere distanti dal terreno almeno 20 cm, in modo tale da assicurare il libero passaggio di tale specie, mentre nel caso di Aziende Faunistico Venatorie aventi come specie in indirizzo il capriolo le recinzioni perimetrali non devono superare l'altezza di metri 1,5.
9. I limiti di cui al precedente comma 8 non valgono nei casi in cui tali recinzioni siano collocate lungo strade, nei pressi di abitazioni o ambienti di lavoro, o altri casi particolari che dovranno comunque essere oggetto di specifico accordo tra il Titolare e la Provincia.

TITOLO II

ISTITUZIONE, RINNOVO, REVOCA E CONTROLLI

Art.2 *Compiti della Provincia,*

1. L'Azienda Faunistico Venatoria è istituita dalla Provincia, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale, e nel rispetto di quanto previsto dall'art.42 della Deliberazione C.R.n.292/94 e dalla Deliberazione C.R.n.295/97, previa valutazione del Piano di gestione ambientale, faunistica e venatoria presentato.
2. Il rinnovo dell'Azienda Faunistico-Venatoria è attuato dalla Provincia, valutando i seguenti parametri:
 - a) densità della specie in indirizzo, valutata sulla base dei censimenti di cui all'art.57 della Deliberazione C.R.n.292/95
 - b) grado di realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale previsti dai *Piani annuali di gestione*
 - c) l'attività di controllo numerico dei predatori svolta proporzionalmente alle densità registrate nei censimenti
 - d) le quantità di selvaggina di cattura immesse
 - e) le quantità di selvaggina allevata in cattività immesse
 - f) l'eventuale presenza di danni provocati dai cinghiali alle colture nelle aziende agricole confinanti imputabile alla negligente gestione dell'A.F.V. medesima
 - g) gli interventi di controllo numerico del cinghiale e di prevenzione dei danni alle colture agricole eventualmente realizzati
 - h) gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati dalla Provincia a carico dell'Azienda Faunistico Venatoria nel periodo di validità dell'autorizzazione
3. La modifica della superficie e/o dei confini di un'Azienda Faunistico Venatoria, su richiesta del Titolare, può essere attuata dalla Provincia, nel rispetto delle indicazioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, ogni qual volta ciò sia ritenuto idoneo a migliorare la produttività faunistica nei confronti delle specie in indirizzo, o a ridurre l'incidenza dei danni alle colture agricole, o ad eliminare condizioni ambientali che possono favorire la presenza del cinghiale.
4. L'Azienda Faunistico Venatoria, ai sensi dell'art.22 della L.R.n.3/94, può essere oggetto di sospensione o revoca da parte della Provincia, in particolare nel caso in cui ricorrano le seguenti cause:

- a) la densità della specie in indirizzo sia inferiore a quella minima prevista dall'art.39 della Deliberazione C.R.n.292/95, siano realizzati, in misura inferiore al 90% i *Piani annuali di gestione*, in particolare i miglioramenti ambientali a favore della specie in indirizzo previsti dai Piani annuali di gestione o dalle prescrizioni di cui al successivo art.6 comma 2
 - b) si verificano ingenti danni da parte del cinghiale alle colture delle aziende agricole confinanti con l'Azienda Faunistico Venatoria a seguito della mancata esecuzione degli interventi di prevenzione prescritti dalla Provincia
 - c) siano state commesse gravi infrazioni nei confronti delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia ai sensi dell'art.37 della L.R.n.3/94
 - d) sia allevata e/o detenuta selvaggina non autorizzata dalla Provincia
 - e) sia stata immessa selvaggina senza autorizzazione della Provincia
 - f) siano state realizzate strutture produttive, di cui al successivo art.6, senza la preventiva autorizzazione della Provincia
 - g) sia stata abbattuta fauna selvatica non autorizzata dal Piano annuale di prelievo
 - h) non sia stato provveduto al pagamento di quanto disposto dall'art.46 della Deliberazione C.R.n.292/94, e successive modifiche contenute nella Deliberazione C.R.n.295/97, entro il 15 Giugno, così come previsto al successivo art.3, comma5, del presente Regolamento
 - i) siano stati alterati i confini dell'Azienda senza l'autorizzazione della Provincia
 - l) si sia proceduto alla recinzione, anche parziale, dell'Azienda senza la preventiva autorizzazione della Provincia
 - m) siano presenti nell'azienda appostamenti fissi non autorizzati
 - n) sia oltrepassata, nella caccia alla selvaggina migratoria, la densità venatoria di cui all'art.48 della Deliberazione C.R.n.292/94
 - o) siano state violate altre norme contenute nel presente Regolamento.
5. La Provincia, in luogo del provvedimento di revoca, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può procedere, ai sensi dell'art.22 della L.R.n.3/94, alla sospensione dell'attività venatoria per un periodo non superiore a due mesi. Nell'arco temporale di validità di ciascun Piano Faunistico Venatorio Provinciale, la sospensione non è ammessa in caso di violazione recidiva, per la quale si procede direttamente alla revoca dell'Azienda Faunistico Venatoria.
 6. Ai sensi dell'art.57 della Deliberazione C.R.n.292/94, i controlli inerenti la funzionalità ambientale e faunistica dell'Azienda Faunistico Venatoria sono svolti, ad anni alterni, dal personale tecnico della Provincia mediante la realizzazione di transetti diurni (per fagiano e Corvidi) e notturni (per lepre, volpe e capriolo), nel periodo compreso tra il 1° Febbraio ed il 15 di Marzo, lungo itinerari concordati con il Titolare ed approvati dalla Provincia. Il Titolare, negli anni non coperti dalla Provincia, è tenuto ad effettuare i transetti diurni e notturni con proprio personale tecnico, nel rispetto degli itinerari concordati ed approvati dalla Provincia, e ad inviare alla Provincia le schede di censimento (approvate dalla Provincia) contestualmente al *Piano annuale di gestione*.
 7. I transetti diurni per il censimento dei nidi dei Corvidi, in Marzo, sono affidati al Titolare che per il loro svolgimento si avvale del proprio personale tecnico. La scheda di censimento, approvata dalla Provincia, deve essere restituita dal Titolare alla Provincia medesima contestualmente al *Piano annuale di gestione*.
 8. La Provincia, per quanto concerne i conferimenti di cui all'art.46 della Deliberazione C.R.n.292/94 e delle successive modifiche contenute nella Deliberazione C.R.n.295/97, accetta solo versamenti in denaro sul proprio conto corrente.
 9. La Provincia, anche su richiesta dei Titolari, può tenere corsi di qualificazione e/o aggiornamento sulla gestione ambientale, faunistica e venatoria, nonché sulle materie legislative, amministrative e regolamentari, rivolti ai Titolari medesimi e/o al personale di vigilanza delle Aziende Faunistico Venatorie.

Art.3 Competi e responsabilità del Titolare

1. Il Titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria ha la responsabilità circa la realizzazione del *Piano annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria* dell'Azienda Faunistico Venatoria medesima.

2. Nel caso degli interventi di cui all'art.37 della L.R. n.3/94 previsti dal *Protocollo tecnico di intesa tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica* e dalle *Linee di applicazione* del medesimo, il Titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria è il responsabile delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia.
3. Il Titolare ha la responsabilità della corretta esecuzione delle operazioni di censimento, di ripopolamento e di realizzazione dei piani di prelievo.
4. Il Titolare è tenuto ad effettuare il versamento, nel rispetto dell'art.46 della Deliberazione C.R.n.292/94 e delle successive modifiche contenute nella Deliberazione C.R.n.295/97, sul conto corrente della Provincia. Il versamento deve avvenire entro e non oltre la data del 15 Marzo di ciascun anno, avendo cura di specificare la causale. La copia della ricevuta del versamento deve essere consegnata alla Provincia entro il 31 Maggio, unitamente al *Piano annuale di gestione ambientale faunistica e venatoria*. Nel caso in cui il Titolare non provveda al pagamento entro il 15 Marzo è prevista una penale di 5 euro per ogni giorno di ritardato pagamento. Qualora il pagamento del conferimento e della penale non sia regolarizzato entro il 15 Giugno, la Provincia può adottare nei confronti dell'Azienda Faunistico Venatoria inadempiente i provvedimenti previsti dall'art.22 della L.R.n.3/94.
5. Il Titolare è tenuto a provvedere alla corretta segnalazione dei confini dell'Azienda Faunistico Venatoria tramite l'apposizione delle tabelle di cui all'art.20, comma5, della L.R.n.3/94 ed alla loro diligente annuale manutenzione. Le tabelle di segnalazione devono essere poste nel rispetto di quanto previsto dall'art.26 della L.R.n.3/94, in particolare non possono essere affisse, salvo casi del tutto particolare che il Titolare è tenuto a segnalare alla Provincia, su piante naturali.

TITOLO III

GESTIONE AMBIENTALE, FAUNISTICA, VENATORIA E CINOFILA

Art.4 *Caratteristiche ambientali, confini ed assetti*

1. Le caratteristiche ambientali delle Aziende Faunistico Venatorie devono essere tali da favorire le specie costituenti l'indirizzo faunistico. Nel caso in cui la specie in indirizzo sia la lepre, la percentuale di bosco non può essere superiore al 30% dell'intera superficie vincolata, ad eccezione delle Aziende Faunistico Venatorie già istituite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento per le quali l'eventuale scorporo delle superfici boschive eccedenti comportasse un grave pregiudizio nei confronti della consistenza delle popolazioni di lepre in esse presenti, testimoniata dai censimenti della stessa specie realizzati nel quinquennio precedente, e i singoli appezzamenti boschivi non possono essere superiori, fatte ugualmente salve le eccezioni sopra descritte, ai 25 ettari.
2. I confini delle Aziende Faunistico Venatorie devono ricadere, per quanto possibile, su linee naturali e facilmente controllabili (strade, corsi d'acqua, crinali collinari, fondovalle, ecc.), così come gli assetti territoriali devono avere, sempre per quanto possibile, forme compatte.

Art.5 *Protocolli di gestione e certificazioni di qualità*

1. Le Aziende Faunistico Venatorie che intendono realizzare, anche progressivamente, una gestione basata esclusivamente su selvaggina selvatica e su interventi di miglioramento ambientale possono sottoscrivere con la Provincia specifici *Protocolli tecnici di gestione ambientale, faunistica e venatoria*.
2. Tali *Protocolli tecnici di gestione ambientale, faunistica e venatoria* devono prevedere per ciascuna specie specifici piani di:
 - a) miglioramento ambientale (agricolo e forestale) a fini faunistici
 - b) censimento e monitoraggio (faunistico e sanitario)
 - c) ripopolamento (con soggetti esclusivamente di cattura)
 - d) prelievo e/o contenimento (secondo precisi rapporti tra sessi e classi di età)

- e) studio e/o sperimentazione ambientale faunistica
 - f) una corretta gestione del controllo dei predatori e delle specie che arrecano danno alle colture agricole
- nonché il raggiungimento ed il mantenimento di precise densità.
3. Il *Protocollo tecnico di gestione ambientale e faunistica* impegna la Provincia a fornire all'Azienda Faunistico Venatoria specifiche azione di supporto e di assistenza nella gestione ambientale, faunistica e venatoria e, nel caso del conseguimento degli obiettivi preposti, il rilascio di una specifica certificazione attestante la gestione ecologica dell'Azienda Faunistico Venatoria medesima.
 4. La Provincia, compatibilmente con gli indirizzi del Piano Faunistico Venatorio Provinciale ed il rispetto della vigente normativa, è tenuta a tenere in primaria considerazione le richieste di ampliamento e/o modifica dei confini avanzate dalle Aziende Faunistico Venatorie che conseguono la certificazione di cui al comma precedente.

Art.6 Specie in indirizzo, densità e miglioramenti ambientali

1. Le Aziende Faunistico Venatorie, aventi come specie in indirizzo la lepre, sono tenute, ai sensi dell'art.39 della Deliberazione C.R.n.292/94, a mantenere una densità minima della specie non inferiore ai 10 capi per 100 ettari ed a realizzare specifici piani di miglioramento ambientale a favore di tale specie per una superficie non inferiore allo 1% della superficie totale vincolata.
2. Nel caso in cui l'Azienda Faunistico Venatoria risulti, ai censimenti di controllo eseguiti dalla Provincia, essere caratterizzata da una densità della lepre inferiore a 10 capi per 100 ettari, la Provincia, al fine di evitare il provvedimento di revoca dell'autorizzazione previsto dall'art.22 della L.R.n.3/94 e dare all'Azienda l'opportunità di raggiungere la densità minima, può **prescrivere** all'Azienda medesima la realizzazione di miglioramenti ambientali a favore della specie per una superficie non inferiore al 2% dell'intera superficie vincolata, nel caso in cui la densità di lepre sia inferiore ai 5 capi per 100 ettari e per una superficie non inferiore all'1,5% dell'intera superficie vincolata, nel caso in cui la densità di lepre sia compresa tra 5 e 9,9 capi per 100 ettari.
3. I piani di miglioramento ambientale a favore della lepre devono essere realizzati:
 - a) per il 50%, tramite colture a perdere (di dimensioni, indicativamente, non superiori a 0,5 ettari e comunque da concordare con la Provincia)
 - b) per il 50%, tramite strisce (ampie, indicativamente, tra i tre ed i sei metri) poste lungo i margini degli appezzamenti più estesi e coltivate con specifici miscugli di semi, concordati con la Provincia.
4. Le Aziende Faunistico Venatorio ad indirizzo lepre non possono effettuare immissioni di tale specie. La Provincia, nell'ambito di uno specifico piano di recupero ambientale a favore della specie, tenuto conto dei propri censimenti di controllo, può autorizzare il Titolare ad effettuare precisi piani di ripopolamento con soggetti di cattura provenienti da qualificati istituti, preferibilmente della Toscana.
5. Nelle Aziende Faunistico Venatorie ad indirizzo lepre, caratterizzate da una densità della specie inferiore al parametro minimo regionale, non può essere consentita la caccia nei confronti di questa specie.
6. Le Aziende Faunistico Venatorie ad indirizzo capriolo sono tenute a mantenere la densità minima della specie, prevista dall'art.39 della Deliberazione C.R.n.292/94, e a realizzarne una corretta gestione, anche tramite la realizzazione di specifici piani di miglioramento ambientale. Il capriolo non può essere oggetto d'immissione. La gestione faunistica e venatoria di tale specie, all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie, è regolata dal Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi.
7. Le Aziende Faunistico Venatorie di cui al comma precedente sono ugualmente tenute a realizzare una corretta gestione della lepre. A tal fine possono concordare con la Provincia specifici piani di miglioramento ambientale e non possono, in ogni caso, effettuare immissioni di lepri. La Provincia, sulla base di specifici piani di miglioramento ambientale a favore della lepre, può autorizzare il Titolare ad effettuare precisi piani di ripopolamento di tale specie da attuarsi solo con soggetti di cattura, provenienti da qualificati istituti della Toscana.

Art.7 Reintroduzioni e ripopolamenti

1. Le Aziende Faunistico Venatorie che intendono realizzare programmi di reintroduzione della starna e della pernice rossa, devono essere autorizzate dalla Provincia tramite la sottoscrizione di specifici protocolli tecnici.
2. Per quanto concerne la gestione del fagiano, le Aziende Faunistico Venatorie che intendono realizzare una gestione della specie basata anche sull'immissione di soggetti allevati in cattività sono tenute a rispettare, a partire dalla stagione venatoria 2004-2005, le seguenti disposizioni:
 - a) immissioni annuali (previo ambientamento in recinti a cielo aperto, in numero non superiore, indicativamente, ad uno ogni 250 ettari; ciascuno di dimensioni, sempre indicativamente, non inferiori ad 1 ettaro) in numero progressivamente ridotto fino a raggiungere un parametro massimo di 1,5 capi per ettaro di superficie vincolata entro e non oltre un arco di tempo non superiore a tre anni.
 - b) realizzazione di specifiche colture a perdere e di strisce coltivate, con specifici miscugli di semi, lungo i margini di boschi, siepi e appezzamenti particolarmente estesi
 - c) graduale attuazione di un piano di foraggiamento della specie, basato sulla costruzione ed il mantenimento di una rete di mangiatoie, poste ad un'opportuna distanza (indicativamente intorno ai 50-100 metri) l'una dall'altra lungo il perimetro dei boschi
 - d) non immettere adulti nel periodo che precede la riproduzione, fatta eccezione per soggetti di cattura provenienti da qualificati Istituti e autorizzati dalla Provincia.
 - e) utilizzare, di preferenza, soggetti di età compresa tra i 50 ed i 90 giorni.
3. Le immissioni di fagiano, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione C.R.n.292/94, modificata dalla Deliberazione C.R.n.295/97, devono avvenire nel giorno agli orari e con le modalità concordate con la Polizia Provinciale alla presenza di agenti della Polizia Provinciale o di agenti di cui all'art.51 da essa stessa espressamente delegati. Per ogni immissione deve essere redatto apposito verbale, utilizzando un apposito modulo predisposto dalla Provincia, copia del quale deve pervenire al C.P. *Sviluppo e tutela del patrimonio ittico faunistico* entro i successivi sette giorni.
4. In assenza degli agenti della Polizia Provinciale o degli agenti di cui all'art.51 da essa stessa espressamente delegati o qualora il ritardo di tali soggetti superi i 60 minuti rispetto all'orario concordato, il Titolare, ai sensi della Deliberazione C.R.n.295/97, invia alla Provincia una comunicazione indicante il numero, l'età dei capi immessi e le strutture di ambientamento utilizzate.
5. Fatti salvi gli allevamenti regolarmente autorizzati dalla Provincia, la detenzione di selvaggina in cattività all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria non è consentita. Nel periodo compreso tra il 1 Febbraio ed il 31 Agosto, la detenzione dei fagiani ai fini del ripopolamento dell'Azienda Faunistico Venatoria, è consentita soltanto se preventivamente autorizzata dalla Provincia.

Art.8 Tenuta dei registri ed attività venatoria

1. Il Titolare, ai sensi dell'art.57 della Deliberazione C.R.n.292/94 e delle successive modifiche contenute nella Deliberazione C.R.n.295/97, deve provvedere alla tenuta di un apposito Registro, vidimato dalla Provincia, con pagine numerate progressivamente, nel quale devono essere riportate tutte le operazioni di immissione e di cattura con i seguenti dati:
 - a) il numero progressivo dell'operazione e la data;
 - b) la provenienza della selvaggina immessa e gli estremi del fornitore;
 - c) la destinazione della selvaggina catturata e gli estremi dell'acquirente;
 - d) le quantità e le specie immesse o catturate;
2. Sul Registro, di cui al comma precedente, ai sensi dell'art.58 delle Deliberazione C.R.n.292/4 e delle successive modifiche contenute nelle Deliberazione C.R.n.295/97, devono essere riportati, entro le 48 ore successive, tutti i capi abbattuti, distinti per specie. Il Registro, in orario d'esercizio venatorio, deve essere tenuto sempre a disposizione della Polizia Provinciale e, in caso di controllo, deve essere reperibile nell'ambito dell'Azienda Faunistico Venatoria, presso il Titolare o persona da lui delegata, e deve riportare le necessarie annotazioni giornalieri.
3. L'esercizio venatorio all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria è consentito al Titolare ed alle persone autorizzate dallo stesso, esclusivamente sulle specie di selvaggina e sulle quantità individuate nel piano annuale di prelievo, durante i periodi previsti dal calendario venatorio.

4. Il cacciatore è autorizzato all'esercizio venatorio all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria, ai sensi dell'art.58 della Deliberazione C.R.n.292/94 e delle successive modifiche contenute nella Deliberazione C.R.n.295/97, soltanto se munito di regolare permesso giornaliero redatto in duplice copia (matrice per il cacciatore e figlia per l'Azienda medesima) recante la denominazione dell'Azienda Faunistico Venatoria, il numero progressivo di ordine e la firma del Titolare.
5. Su ciascun permesso devono essere indicati: la data, nome e cognome del cacciatore, il numero di porto d'arme, la Questura che lo ha rilasciato e il tipo di selvaggina che egli è autorizzato a cacciare (stanziale, migratoria o ungulati). La copia "figlia" deve essere conservata dall'Azienda Faunistico Venatoria.
6. Nel caso di caccia in battuta al cinghiale il permesso individuale è sostituito da un permesso collettivo, rilasciato solo al responsabile della battuta, corredato dall'elenco dei cacciatori partecipanti completo di tutti i dati sopra indicati.

Art.9 Selvaggina migratoria

1. L'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art.48 della Deliberazione C.R.n.292/94 e delle specifiche disposizioni adottate dalla Provincia.
2. I permessi per la caccia alla selvaggina migratoria, ai sensi della Deliberazione C.R.n.295/97, non possono avere durata inferiore alla mezza giornata.
3. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria, ai sensi del *Testo unico dei Regolamenti Regionali*, sono quelli richiesti dal Titolare. L'autorizzazione per appostamento fisso è valida per quattro anni dalla data del rilascio, ma è subordinata alla validità della autorizzazione per Azienda Faunistico Venatoria e viene pertanto a decadere in caso di revoca o di mancato rinnovo della stessa.

Art.10 Attività cinofila

1. All'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria, il Titolare, ai sensi dell'art.37, comma 2, della Deliberazione C.R. n° 292/94, può autorizzare gare cinofile, nonché l'allenamento e l'addestramento dei cani, con esclusione del periodo riproduttivo compreso tra il 10 Aprile ed il 15 Luglio, e con il divieto di immissione di selvaggina e di sparo.
2. All'interno delle Aziende Faunistico Venatorie non è consentita l'istituzione delle Aree Addestramento Cani con immissione e abbattimento di selvaggina, di cui all'art.24 della L.R.n.3/94.
3. Nel caso in cui l'Azienda Faunistico Venatoria sia contigua ad un'Area Addestramento Cani e quest'ultima ricada in un corridoio venatorio, secondo quanto previsto dal Documento di Programmazione faunistica e venatoria della provincia di Pisa, l'Area Addestramento Cani può svolgere la propria attività solo nel periodo compreso tra il 1° di Gennaio ed il 3° Sabato di Settembre, mentre nel periodo compreso tra la 3a Domenica di Settembre ed il 31 Dicembre essa deve consentire l'attività venatoria ai cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia, sia pure limitatamente ad un corridoio, di ampiezza idonea ad assicurare un normale esercizio venatorio, individuato dalla Provincia.

Art.11 Strutture produttive

1. Il Titolare è tenuto a comunicare alla Provincia gli allevamenti di selvaggina, compresi quelli non soggetti ad autorizzazione da parte della Provincia, presenti nell'Azienda Faunistico Venatoria riportandone l'esatta ubicazione su di una cartografia dell'azienda medesima in scala 1:10.000.
2. Il Titolare è altresì tenuto a comunicare alla Provincia qualsiasi struttura o recinzione di detenzione e/o ambientamento per selvaggina presente all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria segnalandone l'esatta ubicazione in una cartografia in scala 1:10.000 dell'Azienda medesima.
3. Ai fini della costituzione di una banca dati relativa alle strutture di cui ai comma precedenti, il Titolare è tenuto a dichiarare alla Provincia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente

Regolamento, le strutture presenti nell'Azienda Faunistico Venatoria e la loro esatta ubicazione riportata su di una cartografia in scala 1:10.000 dell'Azienda medesima.

4. Il Titolare è tenuto a segnalare tempestivamente alla Provincia ogni modifica relativa alle strutture di cui al presente articolo presenti all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria ed è altresì tenuto a vigilare sull'attività di allevamento e/o detenzione di selvaggina svolta all'interno dell'Azienda medesima, anche se condotta da soci consorziati.
5. I soci consorziati dell'Azienda Faunistica Venatoria sono tenuti a segnalare preventivamente al Titolare, al fine di consentirgli di inoltrare alla Provincia, secondo i casi, la richiesta di autorizzazione o la semplice segnalazione, qualsiasi progetto di realizzazione di strutture produttive.

Art.12 Programma annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria

1. Il Titolare è tenuto, ogni anno, a presentare alla Provincia, entro il 31 Maggio, il *Programma annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria* dell'Azienda Faunistica Venatoria, utilizzando a tale scopo la specifica scheda predisposta dalla Provincia.
2. Il *Programma annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria* deve contenere:
 - a) *il piano di miglioramento ambientale*
 - b) *il piano di foraggiamento del fagiano*
 - c) *il piano di controllo numerico dei predatori*
 - d) *l'eventuale piano di controllo numerico del cinghiale*
 - e) *il piano di prevenzione dei danni alle colture agricole*
 - f) *i risultati dei censimenti*
 - g) *la stima della consistenza delle diverse specie*
 - h) *l'eventuale piano dei ripopolamenti*
 - i) *il calendario delle immissioni e l'indicazione delle strutture di ambientamento di cui ci s'intende avvalere*
 - l) *i piani di prelievo delle diverse specie*
 - m) *il resoconto della precedente stagione venatoria, compresi gli interventi di cui all'art.37 della L.R.n.3/94 realizzati.*
3. Per quanto concerne la gestione del cinghiale all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie comprese, anche solo parzialmente, all'interno delle aree vocate alla specie, valgono le disposizioni previste dall'art.11 del *Regolamento provinciale per la gestione faunistico venatoria del cinghiale*.
4. Così come previsto dall'art.21 del *Regolamento provinciale per la gestione faunistico venatoria del cinghiale*, non è consentita la gestione del cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie comprese all'interno delle aree non vocate alla specie.
5. La gestione dei Cervidi e dei Bovidi all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie è regolata dal *Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi* e dal *Protocollo tecnico di intesa tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica*.
6. La Provincia provvede ad approvare il *Programma annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria* entro il 31 Luglio. Eventuali modifiche o integrazioni del Piano sono autorizzate dalla Provincia, ai sensi della Deliberazione C.R.n.295/97, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.13 Piani di miglioramento ambientale a fini faunistici

1. Ciascuno dei miglioramenti ambientali, di cui ai *Piani* previsti dal comma 2, punto a), del precedente articolo, deve essere descritto in uno specifico elenco riportante le dimensioni e le essenze coltivate, e contrassegnato da uno specifico numero progressivo su di una cartografia 1:10.000.
2. I miglioramenti ambientali a fini faunistici devono avere una distribuzione omogenea su tutta la superficie dell'Azienda Faunistico Venatoria. Alla loro realizzazione devono concorrere tutti i proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi all'interno dell'Azienda medesima, in proporzione all'estensione dei propri terreni inclusi.

3. Le dimensioni delle colture destinate all'aumento dell'offerta alimentare devono avere dimensioni contenute, indicativamente non superiori a 0,5 ettari e comunque da concordare con la Provincia, mentre le strisce realizzate lungo i margini devono avere una larghezza compresa, indicativamente, tra i tre ed i sei metri e comunque da concordare con la Provincia.
4. Nel caso degli interventi a favore dell'alimentazione della lepre le essenze da privilegiare sono di norma le leguminose da vicenda (per le quali è raccomandata almeno una falciatura annuale, posteriormente alla data del 15 Luglio), il grano tenero e l'orzo (è fortemente raccomandata la pratica della *trasemina* di una leguminosa da vicenda all'interno di un cereale autunno-vernino). Tali interventi devono in ogni caso essere oggetto di specifici accordi con la Provincia. Per le strisce marginali i miscugli di semi devono ugualmente essere concordati con la Provincia.
5. Nella conduzione agricola dei terreni presenti all'interno delle aziende Faunistico Venatorie è raccomandata l'adozione dei seguenti accorgimenti:
 - a) non effettuare le lavorazioni su terreni a *set-aside* nel periodo 1 Aprile - 15 Luglio;
 - b) non praticare l'incendio delle stoppie, né utilizzare il fuoco per la ripulitura degli alvei, delle siepi, ecc.;
 - c) conservare, e per quanto possibile incrementare, le siepi campestri;
 - d) impiegare la barra d'involto nelle operazioni di falciatura primaverile dei prati;
 - e) utilizzare presidi fitosanitari a basso impatto sulla fauna selvatica, in generale, e sulla lepre, in particolare.

Art.14 Piani di controllo numerico dei predatori e degli Ungulati

1. I *Piani di controllo numerico dei predatori* sono attuati dal *Titolare* avvalendosi del personale di vigilanza dell'Azienda Faunistico Venatoria inserito nel sistema di teleprenotazione della Polizia provinciale e dei cacciatori abilitati di cui all'art.37 della L.R.n.3/94, nel rigoroso rispetto di quanto stabilito nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dal *Protocollo tecnico di intesa tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica*, e dalle *Linee di applicazione* del medesimo (Deliberazione C.P. n.113 del 27.09.2002).
2. Nel campo della gestione della volpe il *Titolare* è tenuto a collaborare con la Provincia per la realizzazione di quanto previsto dal *Protocollo tecnico di intesa tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica*, ovvero alla progressiva adozione di metodi di controllo della specie diversi da quelli basati sull'impiego dei cani da seguita previsti dalle *Linee applicative del Protocollo* medesimo.
3. Per quanto concerne i *Piani di controllo numerico del cinghiale* all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie comprese, anche solo parzialmente all'interno delle aree vocate alla specie, valgono le disposizioni previste dall'art.13 del *Regolamento provinciale per la gestione faunistico venatoria del cinghiale* e sono attuati dal *Titolare* nel rigoroso rispetto delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dal *Protocollo tecnico di intesa tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica*, e dalle *Linee di applicazione* del medesimo (Deliberazione C.P. n.113 del 27.09.2002).
4. Per quanto concerne i *Piani di controllo numerico del cinghiale* all'interno delle Aziende Faunistico venatorie comprese all'interno delle aree vocate alla piccola selvaggina, valgono le disposizioni previste dall'art.21 del *Regolamento provinciale per la gestione faunistico venatoria del cinghiale* e sono attuati dal *Titolare* nel rigoroso rispetto delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dal *Protocollo tecnico di intesa tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica*, e dalle *Linee di applicazione* del medesimo (Deliberazione C.P. n.113 del 27.09.2002).
5. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla realizzazione di *Piani di controllo numerico di Cervidi e/o di Bovidi* questi sono autorizzati dalla Provincia nel rispetto di quanto previsto dal *Protocollo tecnico di intesa tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica* e dal *Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi*.
6. La Provincia, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, nel caso in cui sia stata violata un'autorizzazione di cui all'art.37 della L.R.n.3/94, può adottare nei confronti dell'Azienda Faunistico Venatoria i provvedimenti previsti dall'art.22 della L.R.n.3/94.

TITOLO IV VIGILANZA

Art.15 *Vigilanza delle Aziende Faunistico Venatorie*

1. La vigilanza delle Aziende Faunistico Venatorie è affidata, ai sensi dell'art.20, comma11, della L.R.n.3/94 alle guardie a disposizione dell'Azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'art.51 della medesima legge.
2. La vigilanza all'interno delle aziende Faunistico Venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione dell'Azienda medesima ogni 500ha o frazione di questi. Il Titolare è tenuto a comunicare alla Provincia i dati anagrafici (nome, cognome; data e luogo di nascita; residenza e recapito telefonico) e gli estremi del decreto di tali guardie e, tempestivamente, ogni loro modifica.
3. Il Titolare, per gli interventi di cui all'art.37 della L.R.n.3/94, può avvalersi, quali responsabili degli interventi medesimi, solo delle guardie di cui al comma precedente inserite nel sistema di teleprenotazione della Polizia Provinciale.